



PROCESSO VERBALE ADUNANZA X

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

22 dicembre 2022

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilaventidue alle ore 16,00 in Torino, Aula Consiliare - Piazza castello, 205, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 16 dicembre 2022 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:
Alessandro SICCHIERO - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Enrico DELMIRANI - Gianfranco GUERRINI - Jacopo SUPPO - Luca SALVAI - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Sono assenti i Consiglieri:
Andrea TRAGAIOLI - Fabio GIULIVI - Nadia CONTICELLI

Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per
OGGETTO: l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA) . Aggiornamento.

ATTO N. DEL_CONS 64

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

- l'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 ha istituito il “*Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente*” (TEFA);
- l'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal Comune o dal concessionario incaricato dal comune stesso direttamente alla tesoreria della Città metropolitana;
- entro la data di approvazione del bilancio di previsione, il tributo viene determinato in misura compresa tra l'1% ed il 5% delle tariffe per unità di superficie ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate dai comuni; a decorrere dall'anno 2020 la misura del TEFA è fissata al 5% e' fissata del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione della Città metropolitana di Torino;
- con decreto del Sindaco metropolitano n. 116 del 19/10/2021 il TEFA è stato confermato nella misura del 5%, a decorrere dal 01/01/2022;
- il tributo è liquidato e iscritto al ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni; al comune spetta una commissione posta a carico della provincia/città metropolitana impositrice, nella misura dello 0,30 per cento sulle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;
- l'art. 1 c. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l'applicazione del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 anche sulla TARI – Tassa sui rifiuti prevista dall'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013;
- l'art. 24 del D.lgs. 68/2011 che disciplina il sistema finanziario delle città metropolitane prevede tra le fonti di entrata delle Città metropolitane i tributi di cui all'art. 20 della medesima normativa;
- con D.C.M. del 29 novembre 2017, n. 12709/2017 è stato approvato il “*Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (TEFA)*”.

Considerato che:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, al comma cinque, prevede la possibilità per i comuni di deliberare di affidare a terzi qualificati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate proprie;
- l'art. 2 del D.L. 22-10-2016 n. 193 (convertito nella legge 1/12/2016 n. 225 e s.m.i.) prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie;
- l'art 2 bis dello stesso D.L. 193/2016, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che il versamento spontaneo delle entrate tributarie degli enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento

elettronici resi disponibili, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore. Le disposizioni non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

- l'art. 38 bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (*Legge di conversione 19/12/2019, n. 157 pubblicata sulla G.U. 24/12/2019, n. 301*) ha introdotto le seguenti disposizioni all'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30/12/1992, n. 504:
  1. *salva diversa deliberazione* adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 dell'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, **a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo Tefa e' fissata al 5 per cento del prelievo** collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
  2. **con decorrenza 1° giugno 2020**, per i pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **è assegnata all'Agenzia delle Entrate il compito di scorporare e riversare** l'importo del Tefa dovuto alla città metropolitana/provincia al netto della commissione 0,30%;
  3. *con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, verranno stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione;*
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 luglio 2020 ha stabilito le "*Modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale*" (GU n.171 del 9-7-2020), in particolare:
  - per i versamenti effettuati con il modello F24 stabilisce che:
    1. a decorrere dalle ripartizioni del mese di giugno 2020, dai versamenti F24 eseguiti a titolo di TARI per l'anno d'imposta 2020 (anno di riferimento indicato nel modello F24) viene scorporata la quota riferibile al tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), al netto della commissione dovuta al comune, stabilita nella misura dello 0,3 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi, ai fini del successivo accredito alle province e città metropolitane di riferimento;
    2. per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate e la Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24 ed al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse;
    - per i versamenti effettuati mediante bollettino di conto corrente postale o altri strumenti di pagamento stabilisce che:
      1. al fine di assicurare il sollecito e corretto riversamento del TEFA, le province e le città metropolitane comunicano entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento la misura del tributo adottata ai comuni competenti per territorio;

2. i comuni effettuano il riversamento delle somme, comprensive di interessi e sanzioni, dovute a titolo di TEFA e riferite al primo semestre dell'anno 2020, entro il 30 ottobre 2020. Al termine di ciascun trimestre dell'anno i comuni, nel caso di versamenti, comprensivi di interessi e sanzioni, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi alle annualità 2020 e seguenti, provvedono al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre. Per le somme riferite al secondo semestre 2020 il termine di riversamento è fissato al 28 febbraio 2021. In ogni caso i comuni effettuano contestuale rendicontazione degli importi riversati e forniscono le informazioni del prelievo sui rifiuti alle province e città metropolitane;
3. per le annualità 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle province e alle città metropolitane secondo gli importi indicati dai comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento di cui al comma 1, secondo le specifiche tecniche rese disponibili con successivo decreto da adottare ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo n. 504 del 1992 da emanarsi entro e non oltre il 31 luglio 2020;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2020 ha stabilito le modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA per l'anno 2021 attraverso la piattaforma PAGOPA; in particolare:
  1. i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che incassano la TARI-tributo, la TARI-corrispettivo e il TEFA, entro il giorno successivo all'incasso, provvedono all'accredito delle somme spettanti alle Province, alle Città metropolitane, ai Comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmettono ai soggetti creditori, entro i due giorni successivi all'incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi pagoPA;
  2. restano ferme per le annualità 2021 e seguenti le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020; le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del medesimo decreto si applicano in tutti i casi diversi da quelli disciplinati dal decreto del 21/10/2020.

Considerato inoltre che la Legge 27 dicembre 2020 n. 160 all'art. 1 commi dal 784 al comma 815 e in particolare il comma 792 ha modificato le norme relative alla riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali potenziando le attività di riscossione relative agli atti di recupero sia dei tributi che delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2020, prevedendo l'emissione di un unico atto con i requisiti del titolo esecutivo.

Ritenuto necessario recepire nel vigente *“Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (TEFA)”* il contenuto delle richiamate nuove disposizioni normative escludendone l'applicazione per il concessionario nazionale della riscossione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed i Prestatori di Servizi di Pagamento pagoPa; più in dettaglio sono state modificate le Premesse e gli articoli 1-2-3-4-5-6-8-10:

- **Premesse:** adeguamento a nuove disposizioni ex art. 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 che ha modificato l'art. 19, del D.Lgs. n. 504/1992 e previsto nuove modalità di accredito diretto del Tefa alla Città metropolitana di Torino in caso di pagamenti con modello F24 e pagoPa;
- **Articolo 1 - “GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA da parte dei Comuni”:** precisazione inerente l'obbligo di riversamento del Tefa a carico del Comune/Soggetto incaricato per la sola quota del

tributo Tefa riscossa sui propri conti; quanto il contribuente utilizza uno strumento di pagamento, quale ad esempio il modello F24 o il pagoPa multibeneficiario, che consentono a monte il riversamento automatico alla Città metropolitana di Torino del Tefa di propria competenza, al netto della commissione 0,30%, il Comune/Soggetto gestore non hanno più l'onere di predisporre il riversamento del Tefa e quindi il Comune resta sgravato da tale compito; precisazione inoltre inerente la misura del **compenso convenzionalmente stabilito dal comune per la riscossione della TARI** e riconosciuto dalla Città metropolitana di Torino ai soggetti terzi incaricati dallo stesso al riversamento del Tefa alla luce e nei limiti sia delle disposizioni previste per il concessionario nazionale della riscossione, che dall'art. 1, comma 803 della L. n. 160/2019.

- **Articolo 2 - “MODALITÀ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL TEFA RISCOSSO DAL COMUNE O DA SOGGETTO TERZO INCARICATO”**: modifica periodo di riferimento e termine di riversamento da bimestrale a trimestrale in linea con quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 1/07/2020 per le annualità 2020 e seguenti; portando la tempistica di riferimento al trimestre, **si riducono da 6 a 4 le scadenze di pagamento** per i Comuni e conseguentemente, il Tefa resta nella disponibilità di cassa dei comuni per un periodo maggiore; specificato che il versamento del Tefa è comprensivo di interessi e sanzioni come previsto da legge;
- **Articolo 3 “RITARDATO/OMESSO VERSAMENTO”**: adeguamento alle nuove disposizioni ex Legge 27 dicembre 2020 n. 160 all'art. 1 commi dal 784 al comma 815 che ha introdotto un nuovo sistema di riscossione per gli enti locali a decorre dal 2020; nel caso ritardato od omesso versamento parziale, prevista la possibilità di **procedere all'emissione di una atto di messa in mora prima di emettere l'atto di riscossione** di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 rispetto ai casi di omesso totale riversamento del Tefa.
- **Articolo 4 - “SOMME PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR)”**: modifica periodo di riferimento in linea con quanto previsto all'art. 2 per le tempistiche di riversamento;
- **Articolo 5 - “MODALITÀ E TERMINI DI RENDICONTAZIONE”**: allineamento tempistiche di rendicontazione in linea con i termini di cui all'art. 2 e con modalità di rendicontazione già in uso dall'anno 2020 con eventuale utilizzo di piattaforma informatica (ora Sistema Piemonte); **si riducono da 6 a 4 le scadenze di rendicontazione del Tefa riscosso per i Comuni; eliminato il modello di Rendicontazione annuale** per i soggetti gestori in quanto non più ritenuto utile al fine della contabilizzazione del Tefa;
- **Articolo 6 “RIMBORSI”**: precisato che la Città metropolitana non ha rapporto diretto con i contribuenti come già stabilito dalla norma istitutiva del tributo Tefa; previsto rimborso a favore dei Comuni e soggetti incaricati in caso di perdurare di incapienza tra quanto riscosso/dovuto e rimborsi Tefa effettuati nel corso dell'anno; disciplinate alcune casistiche di errati versamenti Tari/Tefa per errori di compilazione del modello F24 da parte del contribuente, mantenendo centrale il ruolo del comune/soggetto incaricato dal comune che ha il rapporto diretto con il contribuente;
- **Articolo 8 - “COMUNICAZIONI ALIQUOTA”**: inserito obbligo, introdotto con le nuove disposizioni legislative, della comunicazione del decreto approvazione aliquota Tefa ai Comuni;
- **Articolo 10 - “APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE”**: allineato con le disposizioni di cui art. 53, comma 16, Legge n. 388/2000 *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno*

*effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*

Ai fini di una completa illustrazione delle modifiche oggetto del presente provvedimento, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di due distinti allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- allegato A) contenente il quadro di raffronto tra il testo del regolamento vigente e quello risultante dalle modifiche proposte;
- allegato B) contenete il testo definitivo del regolamento ad avvenuto recepimento delle modifiche proposte.

Visto l'articolo 53, c. 16, della L. 23-12-2000 n. 388 che stabilisce: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214), gli atti regolamentari e tariffari degli enti locali sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne assicura la pubblicità informativa mediante pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) (circolare n. 2/DF, del 22 novembre 2019).

Dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 5 del 30/3/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 e relativi allegati

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 58 del 24/05/2022 è stato approvato il PEG 2022;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con il verbale n. 44 del 19 dicembre 2022;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla I<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 13 dicembre 2022;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1/2022 del 12 gennaio 2022 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 19 dicembre 2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visti gli articoli 20, c.2, lett. s) e 48 dello Statuto Metropolitanano;

### DELIBERA

1. di approvare le modifiche al vigente “*Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 ( TEFA)*”, quali risultanti dall’Allegato “A – Quadro di raffronto” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo “*Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 ( TEFA)*” quale risultante dall’Allegato “B” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

~~~~~

(Segue l’illustrazione della Consigliera Delegata Greco (2 min) per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).

~~~~~

Il **Sindaco Metropolitanano** non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato.

**OGGETTO:** Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA) . Aggiornamento.

**ATTO N. DEL\_ CONS 64**

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 16

Votanti: 16

Favorevoli 13

(Cambursano - Cannati - Cera - Cogno - Costantino - Greco - Guerrini - Lo Russo - Mazza - Salvai - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

Astenuti 3

(D'Agostino - Delmirani - Ghio)

**La deliberazione risulta approvata.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Enrico Miniotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
Enrico Miniotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

QUADRO DI RAFFRONTO

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<p style="text-align: center;">Premesse</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse dell'Ente, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, venne istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province (ora anche città metropolitane) – <i>di seguito denominato TEFA</i>. ▪ Il TEFA è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni alla tassa/tariffa raccolta rifiuti (Tarsu/Tia/Tares) TARI ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa/tariffa . ▪ Con decreto del Sindaco/a metropolitano/a, da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio, il tributo TEFA è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della TARI; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo. 	<p style="text-align: center;">Premesse</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Invariato ▪ Il TEFA è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed e' dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo. ▪ Con decreto del Sindaco/a metropolitano/a, da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio, il tributo TEFA è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della TARI; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo. Salva diversa decretazione della Città metropolitana di Torino, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni, contestualmente alla propria taxa/tariffa raccolta rifiuti,</u> con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. ▪ Al singolo comune spetta per legge una commissione, posta a carico della Città metropolitana di Torino, nella misura dello 0,30 per cento delle somme rimosse, senza importi minimi e massimi. ▪ L'ammontare del tributo, riscosso in uno con la taxa/tariffa raccolta rifiuti, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal comune o dai gestori del servizio di riscossione/concessionari della taxa/tariffa raccolta rifiuti incaricati dai Comuni, direttamente alla tesoreria della Città metropolitana di Torino nei termini e secondo stabilite nei successivi articoli. 	<p>materia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Invariato ▪ Invariato ▪ Invariato ▪ Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto prevede al riversamento del tributo spettante alla Città metropolitana di Torino, al netto della commissione di cui al comma 5, dell'art. 19, D.Lgs. n. 504/1992. Con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
	<p>conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione (D.M. 1/07/2020).</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Nel caso di versamenti della TARI-tributo, della Tariffa-corrispettiva e del TEFA attraverso la piattaforma PAGOPA, i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che incassano la TARI-tributo, la TARI-corrispettiva e il TEFA, entro il giorno successivo all'incasso, provvedono all'accredito delle somme spettanti alla Città metropolitana di Torino, ai Comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmettono ai soggetti creditori, entro i due giorni successivi all'incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi pagoPA (D.M. 21/10/2020)

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<p>ART.1 – GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA da parte dei Comuni</p> <p>1. I comuni, nella propria piena autonomia gestionale, possono riscuotere direttamente la tassa raccolta rifiuti TARI e conseguentemente il tributo TEFA metropolitano correlato ovvero adempiere all’obbligazione di riscossione avvalendosi di soggetti terzi da loro incaricati.</p> <p>2. Il riversamento del TEFA alla Città Metropolitana di Torino viene effettuato direttamente dal comune ovvero dal suo soggetto incaricato, al netto della contestuale commissione dello 0,30 % delle somme riscosse, come da art. 19, c.5, del D.lgs. n. 504/1992. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. punto uno).</p> <p>3. I comuni devono informare la Città metropolitana di Torino dell’affidamento a soggetto terzo dell’incarico del riversamento del TEFA alla tesoreria metropolitana, fatta salva l’obbligazione legale che resta sempre in capo al comune stesso, e trasmettere copia della convenzione/contratto di affidamento.</p> <p>4. Si riconosce ai soggetti terzi incaricati dal comune al riversamento diretto del TEFA alla Città metropolitana di Torino proporzionalmente il medesimo compenso previsto convenzionalmente dallo stesso comune per la riscossione del tributo/tassa/tariffa comunale sui rifiuti. In ogni caso il compenso,</p>	<p>ART.1 – GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA da parte dei Comuni</p> <p>1. I comuni, nella propria piena autonomia gestionale, possono anche riscuotere direttamente la tassa raccolta rifiuti TARI e conseguentemente il tributo TEFA metropolitano correlato ovvero adempiere all’obbligazione di riscossione avvalendosi di soggetti terzi da loro incaricati.</p> <p>2. Il riversamento del TEFA, comprensivo di interessi e sanzioni, alla Città Metropolitana di Torino viene effettuato dal comune, per la sola quota del tributo riscosso sul proprio conto di tesoreria, ovvero dal soggetto incaricato dal comune per la sola quota del tributo riscosso sui propri conti, al netto della contestuale commissione dello 0,30 % delle somme riscosse, come da art. 19, c.5, del D.lgs. n. 504/1992. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. punto uno).</p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Si riconosce ai soggetti terzi incaricati dal comune al riversamento diretto del TEFA alla Città metropolitana di Torino proporzionalmente il medesimo compenso previsto convenzionalmente dallo stesso comune per la riscossione del</p>

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<p>per il TEFA, non potrà essere superiore a quello richiesto dai concessionari nazionali della riscossione, sia per la riscossione bonaria che coattiva.</p> <p>5. I soggetti incaricati dai comuni, di cui al comma precedente, trattengono al momento del riversamento del TEFA alla Città Metropolitana di Torino il compenso complessivamente spettante, da assoggettare regolarmente ad IVA. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 Dlgs. 118/2011 e s.m.i. punto uno).</p> <p>6. I comuni devono sempre, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente regolamento anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio, con esclusione dei concessionari nazionali della riscossione.</p>	<p>tributo/tassa/tariffa comunale sui rifiuti. In ogni caso il compenso, per il TEFA, dovrà essere in linea con le disposizioni di legge vigenti e a quanto previsto per il concessionario nazionale della riscossione, sia per la riscossione bonaria che coattiva.</p> <p>5. Invariato</p> <p>6. I comuni devono sempre, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente regolamento anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio, con esclusione del concessionario nazionale della riscossione, della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dei Prestatori di Servizi di Pagamento pagoPa.</p>

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<p>ART. 2 - MODALITÀ E TEMPI DI VERSAMENTO</p> <p>1. Il periodo di riferimento per la maturazione del presupposto del credito TEFA è il bimestre solare, con esclusione della riscossione effettuata tramite i concessionari nazionali della riscossione.</p> <p>2. Scaduto il bimestre di riferimento, entro il SECONDO mese successivo i Comuni o i soggetti dagli stessi incaricati riversano al Tesoriere della Città metropolitana di Torino (con esclusione dei concessionari nazionali della riscossione), il tributo TEFA ricompreso nei pagamenti effettuati dai contribuenti (TARI).</p>	<p>ART. 2 - MODALITÀ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL TEFA RISCOSSO DAL COMUNE O DA SOGGETTO TERZO INCARICATO</p> <p>1. Il periodo di riferimento per la maturazione del presupposto del credito TEFA, comprensivo di interessi e sanzioni, è il trimestre solare, con esclusione della riscossione effettuata tramite il concessionario nazionale della riscossione, o tramite il versamento unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1.07.2020, per le annualità 2020 e seguenti, ovvero attraverso la piattaforma PagoPA, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21.10.2020, per le annualità 2021 e successive, fatte salve eventuali tempistiche e modalità stabilite da leggi o decreti.</p> <p>2. Scaduto il periodo di riferimento, entro il 30° giorno successivo allo scadere del trimestre solare, i Comuni o i soggetti dagli stessi incaricati, riversano al Tesoriere della Città metropolitana di Torino (con esclusione del concessionario nazionale della riscossione, della la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dei Prestatori di Servizi di Pagamento pagoPa) il tributo TEFA riscosso, comprensivo di interessi e sanzioni, a valere sui pagamenti effettuati dai contribuenti (TARI).</p>

VECCHIA FORMULAZIONE			NUOVA FORMULAZIONE		
Bimestre	PERIODO INCASSO TEFA	TERMINE VERSAMENTO DI CASSA	Trimestre	Periodo incasso	Termine versamento di cassa Comune/Soggetto incaricato
		Comune/Soggetto incaricato			
1	GENNAIO – FEBBRAIO	30 aprile	1	Gennaio/ Febbraio/Marzo	30 aprile
2	MARZO – APRILE	30 giugno	2	Aprile/Maggio/ Giugno	30 luglio
3	MAGGIO – GIUGNO	31 agosto	3	Luglio/Agosto/ Settembre	30 ottobre
4	LUGLIO – AGOSTO	31 ottobre	4	Ottobre/ Novembre/ Dicembre	30 gennaio
5	SETTEMBRE – OTTOBRE	31 dicembre			
6	NOVEMBRE – DICEMBRE	28/29 febbraio			
<p>3. Per data di scadenza di versamento si intende il giorno di accredito dei fondi nella disponibilità di cassa della Città metropolitana di Torino; data attestata dal Tesoriere dell'Ente con la creazione del provvisorio d'incasso sulla propria contabilità. In caso di tardato o omesso riversamento trovano applicazione gli interessi di mora, nella misura del tasso legale pro tempore vigente ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile. Nel caso di versamento da società direttamente incaricate dai comuni per la riscossione/versamento della TARI (e quindi del TEFA) mediante strumenti di pagamento elettronici sul sistema PagoPA farà fede la data di rilascio della ricevuta.</p>			3. Invariato		
<p>4. Nel caso in cui l'ultimo giorno di scadenza risultasse essere un giorno festivo per il Tesoriere, il versamento si considera nei</p>			4. Invariato		

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<p>termini se effettuato e registrato nel giornale di cassa del tesoriere dell'Ente entro il primo giorno lavorativo utile successivo.</p> <p>5. I riversamenti devono essere effettuati tramite girofondi bankit, se il versante è un comune (fino alla vigenza del periodo transitorio del regime di tesoreria unica - art. 35, c. da 8 a 13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 - convertito in legge 27/2012 e s.m.i.), sul conto corrente di tesoreria o attraverso strumenti di pagamento elettronici che verranno resi disponibili dall'Ente, nel caso di versamento da parte di società incaricate dai Comuni della riscossione/versamento del TEFA. Le coordinate delle contabilità d'appoggio degli accrediti sono disponibili sul sito della Città Metropolitana di Torino.</p> <p>6. Nel caso in cui l'importo del Tributo TEFA da riversare bimestralmente sia, complessivamente, inferiore ad euro 100,00 (al lordo della commissione e del compenso per la riscossione), il riversamento potrà essere effettuato unitamente all'importo riscosso nel successivo bimestre ed entro il termine previsto per quest'ultimo; la rendicontazione degli incassi dovrà comunque essere tenuta distinta per bimestre di competenza.</p>	<p>5. Invariato</p> <p>6. Nel caso in cui l'importo del Tributo TEFA da riversare nel periodo di riferimento, comprensivo di interessi e sanzioni, sia, complessivamente, inferiore ad euro 100,00 (al lordo della commissione e del compenso per la riscossione), il riversamento potrà essere effettuato unitamente all'importo riscosso nel successivo periodo di riferimento ed entro il termine previsto per quest'ultimo; la rendicontazione degli incassi dovrà comunque essere tenuta distinta per periodo di competenza.</p>

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<p>ART. 3 - RITARDATO/OMESSO VERSAMENTO</p> <p>1. In caso di ritardato od omesso versamento, la Città metropolitana di Torino invierà un sollecito di pagamento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del comune e/o del soggetto incaricato del riversamento TEFA da parte del comune, assegnando un ulteriore termine non superiore a 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento del sollecito con evidenza degli interessi di mora da conteggiare, ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile, al tasso legale, con decorrenza alla scadenza del termine teorico di versamento iniziale fino alla data di pagamento effettivo.</p> <p>2. In assenza di versamento si procederà all'emissione dell'ingiunzione di pagamento (ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639) e alla riscossione coattiva secondo le disposizioni previste nel <i>"Regolamento della Riscossione delle Entrate e dell'Accertamento e Definizione delle Entrate Tributarie"</i> della Città metropolitana di Torino.</p>	<p>ART. 3 - RITARDATO/OMESSO VERSAMENTO</p> <p>1. In caso di ritardato od omesso versamento parziale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento "Regolamento della Riscossione delle Entrate e dell'Accertamento e Definizione delle Entrate Tributarie", la Città metropolitana di Torino potrà procedere alla preventiva messa in mora con sollecito di pagamento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del comune e/o del soggetto incaricato del riversamento TEFA da parte del comune, assegnando un ulteriore termine non superiore a 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento del sollecito con evidenza degli interessi di mora da conteggiare, ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile, al tasso legale, con decorrenza alla scadenza del termine teorico di versamento iniziale fino alla data di pagamento effettivo.</p> <p>2. In assenza di versamento si procederà all'emissione dell'atto finalizzato alla riscossione dell'entrata avente natura di titolo esecutivo di cui art. 1 comma 792 della Legge 27/12/2019 n. 160 e alla riscossione coattiva secondo le disposizioni previste nel <i>"Regolamento della Riscossione delle Entrate e dell'Accertamento e Definizione delle Entrate Tributarie"</i> della Città metropolitana di Torino.</p>
<p>ART. 4 - SOMME PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR).</p> <p>1. I comuni devono riversare alla Città metropolitana Torino anche gli importi annuali TEFA derivanti dalle somme eventualmente</p>	<p>ART. 4 - SOMME PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR).</p> <p>1. I comuni devono riversare alla Città metropolitana Torino anche gli importi annuali TEFA derivanti dalle somme eventualmente</p>

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<p>riconosciute dal M.i.u.r. (art. 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248 convertito nella legge 28.02.2008, n. 31) per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, entro gli stessi termini di riversamento del bimestre solare in cui perviene nella disponibilità di cassa l'importo medesimo.</p>	<p>riconosciute dal M.i.u.r. (art. 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248 convertito nella legge 28.02.2008, n. 31) per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, entro gli stessi termini di riversamento del trimestre solare in cui perviene nella disponibilità di cassa l'importo medesimo</p>

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<p>ART. 5 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE</p> <p>1. I comuni che riversano direttamente il TEFA, <u>entro i termini riportati nella tabella sotto riportata</u>, inviano, a mezzo pec, alla Città metropolitana di Torino, un rendiconto contenente almeno: le somme riscosse a titolo di TEFA nel bimestre solare di riferimento, la commissione trattenuta, le somme impegnate al 31 dicembre dell'anno precedente, le somme impegnate a bilancio dell'anno (mantenute residuo al 1 gennaio ed in competenza), nonché la previsione di impegno fino al 31 dicembre dell'anno per la liquidazione del TEFA utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sito internet dell'Ente.</p> <p>2. I soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA (con esclusione dei concessionari nazionali della riscossione) <u>entro i termini riportati nella tabella sotto riportata</u>, inviano, a mezzo pec, alla Città metropolitana di Torino, la seguente rendicontazione, utilizzando la documentazione che viene resa disponibile sul sito internet dell'Ente:</p> <p>a. <u>Modello di rendicontazione BIMESTRALE</u>: contenente almeno i dati relativi agli importi riscossi, alla commissione, all'eventuale compenso (oltre IVA) ed ai rimborsi trattenuti per</p>	<p>ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI RENDICONTAZIONE</p> <p>1. I comuni, per il TEFA riscosso direttamente, entro i medesimi termini di riversamento di cui al precedente art. 2, comma 2, inviano alla Città metropolitana di Torino, a mezzo pec o tramite piattaforma informatica messa a disposizione dalla Città metropolitana di Torino, un RENDICONTO TRIMESTRALE contenente almeno le somme riscosse a titolo di TEFA, comprensive di interessi e sanzioni, nel periodo di riferimento (come definito all'art. 2 precedente), la commissione e i rimborsi trattenuti utilizzando il modello che viene reso disponibile. La Città metropolitana di Torino, si riserva di richiedere ogni altro dato che venga ritenuto utile per la contabilizzazione e la gestione attiva del proprio tributo.</p> <p>2. I soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA (con esclusione del concessionario nazionale della riscossione, della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dei Prestatori di Servizi di Pagamento pagoPa) per il Tefa riscosso direttamente sui propri conti, inviano, a mezzo pec, alla Città metropolitana di Torino, la seguente rendicontazione utilizzando i modelli che vengono resi disponibili sul sito internet dell'Ente:</p> <p>a. <u>Rendicontazione TRIMESTRALE</u>: da presentare entro i medesimi termini di riversamento di cui al precedente art. 2, comma 2, contenente almeno i dati relativi agli importi</p>

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE												
<p>i ruoli nonché i dati relativi ai ruoli/elenchi emessi nel periodo aggregati per anno di emissione;</p> <p>b. <u>Modello di rendicontazione ANNUALE</u>: idoneo alla verifica sulla corrispondenza delle somme riversate alla Città metropolitana evidenziando inoltre gli sgravi e rimborsi effettuati a titolo di Tributo ambientale sui ruoli/elenchi emessi aggregati per anno di emissione;</p> <p>c. <u>Modello di rendicontazione CONTO DI GESTIONE</u>: relativo al conto della gestione.</p> <p>3. La Città metropolitana di Torino può richiedere, entro il termine di cinque anni dalla data di riversamento, opportune verifiche sulle somme incassate dal comune e/o soggetto incaricato dal comune medesimo al riversamento del TEFA e richiedere documentazione integrativa finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza.</p> <p>Termini riversamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Per i comuni <table border="1" data-bbox="293 1201 1081 1420"> <thead> <tr> <th>Bimestre</th> <th>Periodo Incassi</th> <th>Termine di VERSAMENTO</th> <th>Termine di rendicontazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GENNAIO – FEBBRAIO</td> <td>30 aprile</td> <td>30 aprile</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MARZO – APRILE</td> <td>30 giugno</td> <td>30 giugno</td> </tr> </tbody> </table>	Bimestre	Periodo Incassi	Termine di VERSAMENTO	Termine di rendicontazione	1	GENNAIO – FEBBRAIO	30 aprile	30 aprile	2	MARZO – APRILE	30 giugno	30 giugno	<p>riscossi, alla commissione, all'eventuale compenso (oltre IVA) ed ai rimborsi trattenuti per i ruoli nonché i dati relativi ai ruoli/elenchi emessi nel periodo aggregati per anno di emissione;</p> <p>b. Abrogato</p> <p>c. CONTO DI GESTIONE: da presentare entro il 30 GENNAIO dell'anno successivo a quello cui si riferisce.</p> <p>3. Invariato</p> <p>Termini riversamento: Abrogato</p>
Bimestre	Periodo Incassi	Termine di VERSAMENTO	Termine di rendicontazione										
1	GENNAIO – FEBBRAIO	30 aprile	30 aprile										
2	MARZO – APRILE	30 giugno	30 giugno										

VECCHIA FORMULAZIONE				NUOVA FORMULAZIONE	
3	MAGGIO – GIUGNO	31 agosto	31 agosto		
4	LUGLIO – AGOSTO	31 ottobre	31 ottobre		
5	SETTEMBRE – OTTOBRE	31 dicembre	15 novembre		
6	NOVEMBRE – DICEMBRE	28/29 febbraio	20 gennaio		
<p>▪ Per soggetti incaricati dai comuni al riversamento del TEFA</p>					
Bimestre	Periodo Incassi	Termine di VERSAMENTO	Termine di rendicontazione incassi BIMESTRALE	Termine di rendicontazione Ruoli ANNUALE	Termine rendicontazione CONTO DI GESTIONE
1	GENNAIO – FEBBRAIO	30 aprile	30 aprile		
2	MARZO – APRILE	30 giugno	30 giugno		
3	MAGGIO – GIUGNO	31 agosto	31 agosto		

VECCHIA FORMULAZIONE						NUOVA FORMULAZIONE
Bimestre	Periodo Incassi	Termine di VERSAMENTO	Termine di rendicontazione incassi BIMESTRALE	Termine di rendicontazione Ruoli ANNUALE	Termine rendicontazione CONTO DI GESTIONE	
4	LUGLIO – AGOSTO	31 ottobre	31 ottobre			
5	SETTEMBRE – OTTOBRE	31 dicembre	15 novembre			
6	NOVEMBRE – DICEMBRE	28/29 febbraio	20 gennaio	28/29 febbraio	30 gennaio	

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<p>ART. 6 – RIMBORSI</p> <p>1. I comuni e i soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA effettuano i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo TEFA, anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Città metropolitana di Torino. I medesimi sono autorizzati ad effettuare la compensazione, in soli termini di cassa, delle somme anticipate per conto della Città metropolitana di Torino con gli importi TEFA del primo versamento utile dovuto; nella rendicontazione di cui all'art. 5 vanno indicate le suddette somme. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 Dlgs. 118/2011 e s.m.i. punto uno).</p>	<p>ART. 6 – RIMBORSI</p> <p>1. I comuni e i soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA effettuano i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo TEFA, indipendentemente dallo strumento di pagamento utilizzato dal contribuente, anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Città metropolitana di Torino. I medesimi sono autorizzati ad effettuare la compensazione, in soli termini di cassa, delle somme anticipate per conto della Città metropolitana di Torino con gli importi TEFA del primo versamento utile dovuto, anche pro quota; nella rendicontazione di cui all'art. 5 vanno indicate le suddette somme. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 Dlgs. 118/2011 e s.m.i. punto uno). In caso di incapienza del primo versamento utile dovuto e di quelli successivi, anche pro quota, nel corso dell'anno solare, i comuni e i soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA possono presentare ISTANZA DI RIMBORSO alla Città metropolitana di Torino ENTRO IL 31 MARZO dell'anno successivo a quello in cui i rimborsi sono stati effettuati.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., il tributo TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani comunale con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il</p>

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
	<p data-bbox="1200 169 2038 320">contenzioso, la riscossione e le sanzioni. La Città metropolitana di Torino non intrattiene alcun rapporto diretto con i contribuenti che resta di competenza del comune o soggetto gestore incaricato dal comune.</p> <p data-bbox="1167 405 2038 676">3. In relazione ai pagamenti Tefa effettuati mediante versamento unitario previsto all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in caso di errori nella compilazione del modello da parte del contribuente che determinano il riversamento del TEFA al comune o alla provincia/città metropolitana incompetente i comuni e i soggetti incaricati dai comuni, provvedono in via ordinaria:</p> <p data-bbox="1207 703 2038 935">a. in caso di errata indicazione del codice catastale Tari e Tefa, a rimborsare al comune competente anche la quota Tefa; l'importo Tefa così anticipato viene considerato un rimborso ai sensi del precedente comma 1; il comune competente riversa il Tefa alla propria provincia/città metropolitana competente;</p> <p data-bbox="1207 962 2038 1193">b. in caso di errata indicazione dell'anno di riferimento o del codice tributo che determinano il versamento alla Città metropolitana di Torino della Tari, ovvero del Tefa al comune, a conguagliare, in termini di cassa, l'importo Tari spettante con il Tefa trimestralmente incassato da riversare alla Città metropolitana di Torino ;</p> <p data-bbox="1207 1220 2038 1412">c. in caso di errata indicazione del codice catastale per il solo tributo TEFA, ENTRO IL 31 MARZO dell'anno successivo, COMUNICANO l'errore riscontrato alla Città metropolitana di Torino a mezzo pec o tramite piattaforma informatica messa a disposizione dalla Città</p>

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
	metropolitana di Torino.

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<p>ART. 7 – DILAZIONI DI PAGAMENTO</p> <p>1. Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva ai comuni/soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA che ne fanno richiesta la Città metropolitana di Torino può concedere dilazioni e rateazioni dei riversamenti TEFA dovuti, come da <i>“Regolamento della riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie”</i>, approvato dall'Ente.</p>	<p>ART. 7 – DILAZIONI DI PAGAMENTO</p> <p>2. Invariato</p>
<p>ART. 8 – COMUNICAZIONI VARIAZIONI ALIQUOTA</p> <p>1. La Città metropolitana di Torino renderà noto sul proprio sito internet eventuali variazioni dell'aliquota del tributo.</p>	<p>ART. 8 – COMUNICAZIONI ALIQUOTA</p> <p>1. La Città metropolitana di Torino renderà noto sul proprio sito internet l'aliquota del tributo ed entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento ne dà comunicazione ai comuni (art. 2, comma 1, del D.M. 1 luglio 2020)</p>
<p>ART. 9 – RIFERIMENTI</p> <p>1. Per ogni altra disposizione non esplicitamente prevista nel presente Regolamento si fa riferimento alla norma ed in subordine a quanto disposto dal <i>“Regolamento della riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie”</i> della Città Metropolitana di Torino.</p>	<p>ART. 9 – RIFERIMENTI</p> <p>1. Invariato</p>
<p>ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2018 in relazione alle riscossioni di competenza del primo bimestre.</p>	<p>ART. 10 – APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE</p> <p>1. Il regolamento è approvato con deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non ha effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. Se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione al bilancio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (art. 53, comma 16, L. 23-12-</p>

VECCHIA FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<p>2. Per le riscossioni TEFA effettuate dai comuni/soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA (con esclusione dei concessionari nazionali della riscossione) fino al 31.12.2017 si applicano le disposizioni precedentemente in vigore.</p>	<p>2000 n. 388 e s.m.i.).</p> <p>2. Abrogato</p>

Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA)

Approvazione Regolamento	Delib. C.M.	N. 12709/2017	del 29 novembre 2017
Modificazione Regolamento	Delib. C.M.		

SOMMARIO

Indice generale

ART.1 – GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA da parte dei Comuni.....	4
ART. 2 - MODALITÀ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL TEFA RISCOSSO DAL COMUNE O DA SOGGETTO TERZO INCARICATO.....	4
ART. 3 - RITARDATO/OMESSO VERSAMENTO.....	5
ART. 4 - SOMME PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR).....	6
ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI RENDICONTAZIONE.....	6
ART. 6 – RIMBORSI.....	7
ART. 7 – DILAZIONI DI PAGAMENTO.....	8
ART. 8 – COMUNICAZIONI ALIQUOTA.....	8
ART. 9 – RIFERIMENTI.....	8
ART. 10 – APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.....	8

Premesse

- A fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse dell'Ente, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, venne istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province (ora anche città metropolitane) – *di seguito denominato TEFA*.
- Il TEFA è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo.
- Con decreto del Sindaco/a metropolitano/a, da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio, il tributo TEFA è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della TARI; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo. Salva diversa decretazione della Città metropolitana di Torino, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.
- Il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni, contestualmente alla propria tassa/tariffa raccolta rifiuti, con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
- Al singolo comune spetta per legge **una commissione**, posta a carico della Città metropolitana di Torino, nella misura dello **0,30 per cento delle somme riscosse**, senza importi minimi e massimi.
- L'ammontare del tributo, riscosso in uno con la tassa/tariffa raccolta rifiuti, previa deduzione della corrispondente quota del **compenso della riscossione**, è versato dal comune o dai gestori del servizio di riscossione/concessionari della tassa/tariffa raccolta rifiuti incaricati dai Comuni, direttamente alla tesoreria della Città metropolitana di Torino nei termini e secondo stabilite nei successivi articoli.
- Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla Città metropolitana di Torino, al netto della commissione di cui al comma 5, dell'art. 19, D.Lgs. n. 504/1992. Con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione (D.M. 1/07/2020).
- Nel caso di versamenti della TARI-tributo, della Tariffa- corrispettiva e del TEFA attraverso la piattaforma PAGOPA, i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che incassano la TARI-tributo, la TARI-corrispettiva e il TEFA, entro il giorno successivo all'incasso, provvedono all'accredito delle somme spettanti alla Città metropolitana di Torino, ai Comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmettono ai soggetti creditori, entro i due giorni successivi all'incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi pagoPA (D.M. 21/10/2020).

ART.1 – GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA da parte dei Comuni

1. I comuni, nella propria piena autonomia gestionale, possono anche riscuotere direttamente la tassa raccolta rifiuti TARI e conseguentemente il tributo TEFA metropolitano correlato ovvero adempiere all'obbligazione di riscossione avvalendosi di soggetti terzi da loro incaricati.
2. Il riversamento del TEFA, comprensivo di interessi e sanzioni, alla Città Metropolitana di Torino viene effettuato dal comune, **per la sola quota del tributo riscosso sul proprio conto di tesoreria**, ovvero dal soggetto incaricato dal comune **per la sola quota del tributo riscosso sui propri conti**, al netto della commissione dello 0,30 % delle somme riscosse, come da art. 19, c.5, del D.lgs. n. 504/1992. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. punto uno).
3. I comuni devono informare la Città metropolitana di Torino dell'affidamento a soggetto terzo dell'incarico del riversamento del TEFA alla tesoreria metropolitana, fatta salva l'obbligazione legale che resta sempre in capo al comune stesso, e trasmettere copia della convenzione/contratto di affidamento.
4. Si riconosce ai soggetti terzi incaricati dal comune al riversamento diretto del TEFA alla Città metropolitana di Torino proporzionalmente il medesimo compenso previsto convenzionalmente dallo stesso comune per la riscossione del tributo/tassa/tariffa comunale sui rifiuti. In ogni caso il compenso, per il TEFA, dovrà essere in linea con le disposizioni di legge vigenti e a quanto previsto per il concessionario nazionale della riscossione, sia per la riscossione bonaria che coattiva.
5. I soggetti incaricati dai comuni, di cui al comma precedente, trattengono al momento del riversamento del TEFA alla Città Metropolitana di Torino il compenso complessivamente spettante, da assoggettare regolarmente ad IVA. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 Dlgs. 118/2011 e s.m.i. punto uno).
6. I comuni devono sempre, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente regolamento anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio, con esclusione del concessionario nazionale della riscossione, della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dei Prestatori di Servizi di Pagamento pagoPa.

ART. 2 - MODALITÀ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL TEFA RISCOSSO DAL COMUNE O DA SOGGETTO TERZO INCARICATO

1. Il periodo di riferimento per la maturazione del presupposto del credito TEFA, comprensivo di interessi e sanzioni, è il trimestre solare, con esclusione della riscossione effettuata tramite il concessionario nazionale della riscossione o tramite il versamento unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1.07.2020, per le annualità 2020 e seguenti, ovvero attraverso la piattaforma PagoPA, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21.10.2020, per le annualità 2021 e successive, fatte salve eventuali tempistiche e modalità stabilite da leggi o decreti.

2. Scaduto il periodo di riferimento, entro il 30° giorno successivo allo scadere del trimestre solare, i Comuni o i soggetti dagli stessi incaricati, riversano al Tesoriere della Città metropolitana di Torino (con esclusione del concessionario nazionale della riscossione, della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dei Prestatori di Servizi di Pagamento pagoPa) il tributo TEFA riscosso, comprensivo di interessi e sanzioni, a valere sui pagamenti effettuati dai contribuenti (TARI).

Trimestre	Periodo incasso	Termine versamento Comune/Soggetto incaricato
1	Gennaio/Febbraio/Marzo	30 aprile
2	Aprile/Maggio/Giugno	30 luglio
3	Luglio/Agosto/Settembre	30 ottobre
4	Ottobre/Novembre/Dicembre	30 gennaio

3. Per data di scadenza di versamento si intende il giorno di accredito dei fondi nella disponibilità di cassa della Città metropolitana di Torino; data attestata dal Tesoriere dell'Ente con la creazione del provvisorio d'incasso sulla propria contabilità. In caso di tardato o omesso riversamento trovano applicazione gli interessi di mora, nella misura del tasso legale pro tempore vigente ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile. Nel caso di versamento da società direttamente incaricate dai comuni per la riscossione/versamento della TARI (e quindi del TEFA) mediante strumenti di pagamento elettronici sul sistema PagoPA farà fede la data di rilascio della ricevuta.
4. Nel caso in cui l'ultimo giorno di scadenza risultasse essere un giorno festivo per il Tesoriere, il versamento si considera nei termini se effettuato e registrato nel giornale di cassa del tesoriere dell'Ente entro il primo giorno lavorativo utile successivo.
5. I riversamenti devono essere effettuati tramite **girofondi bankit**, se il versante è un comune (fino alla vigenza del periodo transitorio del regime di tesoreria unica - art. 35, c. da 8 a 13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 - convertito in legge 27/2012 e s.m.i.), **sul conto corrente di tesoreria** o attraverso **strumenti di pagamento elettronici** che verranno resi disponibili dall'Ente, nel caso di versamento da parte di società incaricate dai Comuni della riscossione/versamento del TEFA. Le coordinate delle contabilità d'appoggio degli accrediti sono disponibili sul sito della Città Metropolitana di Torino.
6. Nel caso in cui l'importo del Tributo TEFA da riversare nel periodo di riferimento, comprensivo di interessi e sanzioni, sia, complessivamente, inferiore ad euro 100,00 (al lordo della commissione e del compenso per la riscossione), il riversamento potrà essere effettuato unitamente all'importo riscosso nel successivo periodo di riferimento ed entro il termine previsto per quest'ultimo; la rendicontazione degli incassi dovrà comunque essere tenuta distinta per periodo di competenza.

ART. 3 - RITARDATO/OMESSO VERSAMENTO

1. In caso di ritardato od omesso versamento parziale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento "Regolamento della Riscossione, delle Entrate e dell'Accertamento e Definizione delle Entrate

Tributarie”, la Città metropolitana di Torino potrà procedere alla preventiva messa in mora con sollecito di pagamento all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del comune e/o del soggetto incaricato del riversamento TEFA da parte del comune, assegnando un ulteriore termine non superiore a 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento del sollecito con evidenza degli interessi di mora da conteggiare, ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile, al tasso legale, con decorrenza alla scadenza del termine teorico di versamento iniziale fino alla data di pagamento effettivo.

2. In assenza di versamento si procederà all’emissione dell’atto finalizzato alla riscossione dell’entrata avente natura di titolo esecutivo di cui art. 1 comma 792 della Legge 27/12/2019 n. 160 e alla riscossione coattiva secondo le disposizioni previste nel “*Regolamento della Riscossione delle Entrate e dell’Accertamento e Definizione delle Entrate Tributarie*” della Città metropolitana di Torino.

ART. 4 - SOMME PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR).

1. I comuni devono riversare alla Città metropolitana Torino anche gli importi annuali TEFA derivanti dalle somme eventualmente riconosciute dal M.i.u.r. (art. 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248 convertito nella legge 28.02.2008, n. 31) per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, entro gli stessi termini di riversamento del trimestre solare in cui perviene nella disponibilità di cassa l’importo medesimo.

ART. 5 - MODALITA' E TERMINI DI RENDICONTAZIONE

1. **I comuni, per il TEFA riscosso direttamente, entro i medesimi termini di riversamento di cui al precedente art. 2, comma 2,** inviano alla Città metropolitana di Torino, a mezzo pec o tramite piattaforma informatica messa a disposizione dalla Città metropolitana di Torino, un **RENDICONTO TRIMESTRALE** contenente almeno le somme riscosse a titolo di TEFA, comprensive di interessi e sanzioni, nel periodo di riferimento (come definito all’art. 2 precedente), la commissione e i rimborsi trattenuti utilizzando il modello che viene reso disponibile. La Città metropolitana di Torino, si riserva di richiedere ogni altro dato che venga ritenuto utile per la contabilizzazione e la gestione attiva del proprio tributo.
2. **I soggetti incaricati** dai comuni medesimi al riversamento del TEFA (con esclusione del concessionario nazionale della riscossione, della struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dei Prestatori di Servizi di Pagamento pagoPa) per il Tefa riscosso direttamente sui propri conti, inviano, a mezzo pec, alla Città metropolitana di Torino, la seguente rendicontazione utilizzando i modelli che vengono resi disponibili sul sito internet dell’Ente:
 - a. **Rendicontazione TRIMESTRALE:** da presentare **entro i medesimi termini di riversamento di cui al precedente art. 2, comma 2,** contenente almeno i dati relativi agli importi riscossi, alla commissione, all’eventuale compenso (oltre IVA) ed ai rimborsi trattenuti per i ruoli nonché i dati relativi ai ruoli/elenchi emessi nel periodo aggregati per anno di emissione;
 - b. *Abrogato*
 - c. **CONTO DI GESTIONE:** da presentare **entro il 30 GENNAIO** dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

3. La Città metropolitana di Torino può richiedere, entro il termine di cinque anni dalla data di riversamento, opportune verifiche sulle somme incassate dal comune e/o soggetto incaricato dal comune medesimo al riversamento del TEFA e richiedere documentazione integrativa finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza.

Termini riversamento: Abrogato

ART. 6 – RIMBORSI

1. I comuni e i soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA effettuano i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo TEFA, indipendentemente dallo strumento di pagamento utilizzato dal contribuente, anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Città metropolitana di Torino. I medesimi sono autorizzati ad effettuare la compensazione, in soli termini di cassa, delle somme anticipate per conto della Città metropolitana di Torino con gli importi TEFA del primo versamento utile dovuto, anche pro quota; nella rendicontazione di cui all'art. 5 vanno indicate le suddette somme. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 Dlgs. 118/2011 e s.m.i. punto uno). In caso di incapienza del primo versamento utile dovuto e di quelli successivi, anche pro quota, nel corso dell'anno solare, i comuni e i soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA possono presentare ISTANZA DI RIMBORSO alla Città metropolitana di Torino ENTRO IL 31 MARZO dell'anno successivo a quello in cui i rimborsi sono stati effettuati..
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., il tributo TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani comunale con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. La Città metropolitana di Torino non intrattiene alcun rapporto diretto con i contribuenti che resta di competenza del comune o soggetto gestore incaricato dal comune.
3. In relazione ai pagamenti Tefa effettuati mediante versamento unitario previsto all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in caso di errori nella compilazione del modello da parte del contribuente che determinano il riversamento del TEFA al comune o alla provincia/città metropolitana incompetente i comuni e i soggetti incaricati dai comuni, provvedono in via ordinaria:
 - a. in caso di errata indicazione del codice catastale Tari e Tefa, a rimborsare al comune competente anche la quota Tefa; l'importo Tefa così anticipato viene considerato un rimborso ai sensi del precedente comma 1; il comune competente riversa il Tefa alla propria provincia/città metropolitana competente;
 - b. in caso di errata indicazione dell'anno di riferimento o del codice tributo che determinano il versamento alla Città metropolitana di Torino della Tari, ovvero del Tefa al comune, a conguagliare, in termini di cassa, l'importo Tari spettante con il Tefa trimestralmente incassato da riversare alla Città metropolitana di Torino ;
 - c. in caso di errata indicazione del codice catastale per il solo tributo TEFA, ENTRO IL 31 MARZO dell'anno successivo, COMUNICANO l'errore riscontrato alla Città metropolitana

di Torino a mezzo pec o tramite piattaforma informatica messa a disposizione dalla Città metropolitana di Torino.

ART. 7 – DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva ai comuni/soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA che ne fanno richiesta la Città metropolitana di Torino può concedere dilazioni e rateazioni dei riversamenti TEFA dovuti, come da *“Regolamento della riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie”*, approvato dall'Ente.

ART. 8 – COMUNICAZIONI ALIQUOTA

1. La Città metropolitana di Torino renderà noto sul proprio sito internet l'aliquota del tributo ed entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento ne dà comunicazione ai comuni (art. 2, comma 1, del D.M. 1 luglio 2020).

ART. 9 – RIFERIMENTI

1. Per ogni altra disposizione non esplicitamente prevista nel presente Regolamento si fa riferimento alla norma ed in subordine a quanto disposto dal *“Regolamento della riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie”* della Città Metropolitana di Torino.

ART. 10 – APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il regolamento è approvato con deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non ha effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. Se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione al bilancio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (art. 53, comma 16, L. 23-12-2000 n. 388 e s.m.i.).
2. Abrogato.



Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

Verbale n. 44 del 19 dicembre 2022

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare n. 95/2022 di approvazione del Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA). Aggiornamento.

Premesso che:

- l'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 ha istituito il "*Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente*" (TEFA);
- l'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal Comune o dal concessionario incaricato dal comune stesso direttamente alla tesoreria della Città metropolitana;
- entro la data di approvazione del bilancio di previsione, il tributo viene determinato in misura compresa tra l'1% ed il 5% delle tariffe per unità di superficie ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate dai comuni; a decorrere dall'anno 2020 la misura del TEFA è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune, ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione della Città metropolitana di Torino;
- con decreto del Sindaco metropolitano n. 116 del 19/10/2021 il TEFA è stato confermato nella misura del 5%, a decorrere dal 01/01/2022;
- il tributo è liquidato e iscritto al ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni; al comune spetta una commissione posta a carico della provincia/città metropolitana impositrice, nella misura dello 0,30 per cento sulle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;

Considerato che la Legge 27 dicembre 2020 n. 160 all'art. 1 commi dal 784 al comma 815, e in particolare il comma 792, ha modificato le norme relative alla riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali potenziando le attività di riscossione relative agli atti di recupero sia dei tributi che delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2020, prevedendo l'emissione di un unico atto con i requisiti del titolo esecutivo.

Ritenuto necessario recepire nel vigente "*Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (TEFA)*" il contenuto delle nuove

disposizioni normative; più in dettaglio sono state modificate le Premesse e gli articoli 1-2-3-4-5-6-8-10.

Articolo 1 - GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA da parte dei Comuni

Articolo 2 - MODALITÀ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL TEFA RISCOSSO DAL COMUNE O DA SOGGETTO TERZO INCARICATO

Articolo 3 - RITARDATO/OMESSO VERSAMENTO

Articolo 4 - SOMME PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR)

Articolo 5 - MODALITÀ E TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Articolo 6 - RIMBORSI

Articolo 8 - COMUNICAZIONI ALIQUOTA

Articolo 10 - APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Con la proposta di delibera in oggetto due distinti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento:

- allegato A) contenente il quadro di raffronto tra il testo del regolamento vigente e quello risultante dalle modifiche proposte;
- allegato B) contenete il testo definitivo del regolamento ad avvenuto recepimento delle modifiche proposte.

Visto l'articolo 53, c. 16, della L. 23-12-2000 n. 388 che stabilisce: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*

E' stato espresso il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del dirigente della direzione finanze e patrimonio.

Tutto ciò premesso:

Il collegio dei revisori

1) Esprime parere favorevole all'approvazione del nuovo *“Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA)”* quale risultante dall'Allegato “B” alla proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, n. 95/2022 del 06 dicembre 2022.

Letto, confermato, sottoscritto

Il collegio dei revisori

A. Perrone, presidente,

P. Capretti, componente,

R. Nuzio Guercio, componente.